



COMUNICATO UFFICIALE N. 134/L – 10 NOVEMBRE 2017

134/273

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 90/A della F.I.G.C., pubblicato in data 9 Novembre 2017:
Comunicato Ufficiale n. 90/A

Preso atto del recepimento da parte della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B delle prescrizioni indicate dal Consiglio Federale nella riunione del 26 ottobre 2017, si pubblica il nuovo testo dello Statuto della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B.

Pubblicato in Firenze il 10 Novembre 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina



STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I LA LEGA E LE SOCIETÀ

- ART. 1 NATURA E ATTRIBUZIONI
- ART. 2 ASSOCIAZIONE DELLE SOCIETÀ
- ART. 3 LE SOCIETÀ
- ART. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

TITOLO II GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA

- ART. 5 GLI ORGANI DELLA LEGA
- ART. 6 L'ASSEMBLEA
- ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 8 IL PRESIDENTE
- ART. 8-BIS IL VICE PRESIDENTE
- ART. 9 IL DIRETTORE GENERALE
- ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI
- ART. 10-BIS IL COMITATO ESECUTIVO
- ART. 11 IL COMITATO ETICO
- ART. 12 ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE, INCOMPATIBILITÀ, VALIDITÀ DELLE ELEZIONI E FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI
- ART. 13 PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA LEGA
- ART. 14 GLI UFFICI DELLA LEGA

TITOLO III GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- ART. 15 PREVENTIVO E RENDICONTI
- ART. 16 ENTRATE E FONDO DI DOTAZIONE DELLA LEGA
- ART. 17 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
- ART. 18 ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETÀ
- ART. 19 AUTORIZZAZIONI E RATIFICHE SPETTANTI ALLA LEGA

TITOLO IV L'ATTIVITÀ AGONISTICA E LE GARE

- ART. 20 ANNO SPORTIVO
- ART. 21 SOSPENSIONE ANNUALE
- ART. 22 COMPETIZIONI AGONISTICHE OBBLIGATORIE
- ART. 23 GARE UFFICIALI
- ART. 24 IL PALLONE DELLA LEGA
- ART. 25 SPESE PER GARE EFFETTUATE IN CAMPO NEUTRO
- ART. 26 RIMBORSO SPESE PER GARE NON DISPUTATE O INTERROTTE. SANZIONI
- ART. 27 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE GARE DI COPPA ITALIA, NONCHÉ GARE DI CUI ALL'ART. 57 DELLE N.O.I.F.
- ART. 28 CALENDARI DELLE COMPETIZIONI UFFICIALI
- ART. 29 RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE, INTERROTTE OD

- ANNULLATE E GARE IN CAMPO NEUTRO
ART. 30 RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI UFFICIALI
ART. 31 TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
ART. 32 GARE AMICHEVOLI, GARE DI ALLENAMENTO
ART. 33 GARE CON SQUADRE STRANIERE, GARE ALL'ESTERO
ART. 34 SQUADRE RAPPRESENTATIVE
ART. 35 NORME GENERALI PER L'ATTIVITÀ
ART. 36 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
ART. 37 I CAMPI DI GIUOCO

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 38 OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

TITOLO I LA LEGA E LE SOCIETÀ

ART. 1 NATURA E ATTRIBUZIONI

- 1.1 La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “Lega”) è un’associazione non riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B (di seguito “Campionato di Serie B”) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
- 1.2 La Lega Serie B, quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell’ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa. Quando ha funzioni rappresentative delle società associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, di Statuto F.I.G.C. (di seguito “Statuto Federale”) o contenute nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (di seguito “N.O.I.F.”), sono di competenza della F.I.G.C.
- 1.3 In particolare, la Lega:
 - 1.3.a) promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall’ordinamento federale, uniformando la propria attività e l’organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento;
 - 1.3.b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co. 3 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie B e qualunque altra manifestazione la cui organizzazione venga ad essa demandata dalla F.I.G.C., concorrendo inoltre, ove necessario, all’organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, quali ad esempio la Coppa Italia, il Campionato Primavera, la Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Primavera, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
 - 1.3.c) stabilisce i calendari del Campionato di Serie B e delle altre manifestazioni da essa organizzate, fissando date ed orari degli eventi, concorrendo inoltre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla lettera b) del presente comma, secondo ruolo e funzioni di volta in volta ad essa spettanti;
 - 1.3.d) disciplina, in conformità alle norme vigenti, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, fotografi e cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - 1.3.e) regola i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso di cui alla precedente lettera d), in conformità alle vigenti leggi e ai regolamenti attuativi;
 - 1.3.f) assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
 - 1.3.g) assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei

- principali atti e documenti associativi alle proprie associate, che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
- 1.3.h) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
 - 1.3.i) rappresenta le società associate nella negoziazione e stipula degli accordi collettivi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
 - 1.3.j) in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal D.Lgs. 9 Gennaio 2008, n. 9 (di seguito "Decreto"), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, commercializza tali diritti audiovisivi;
 - 1.3.k) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre leghe e, ove necessario, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
 - 1.3.l) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo della categoria e tenendo conto delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C., e ne verifica l'osservanza da parte delle società stesse;
 - 1.3.m) può detenere partecipazioni nel capitale sociale di società di capitali costituite, anche in associazione con altre leghe, per lo svolgimento di funzioni di competenza della Lega o la prestazione di servizi a favore della Lega o, per conto della Lega, a favore delle società;
 - 1.3.n) rappresenta le società associate nel perseguimento e nella tutela di ogni altro interesse collettivo;
 - 1.3.o) può trattenere o versare per conto delle società somme da queste dovute alla Lega, ad altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società affiliate alla F.I.G.C.
- 1.4 Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 Statuto Federale, secondo il presente Statuto e il Codice di Autoregolamentazione.
- 1.5 La gestione amministrativa della Lega è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori e ne viene dato rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 27 co. 3 lett. f) dello Statuto Federale e dall'art. 15 co. 3 del presente Statuto.

ART. 2 ASSOCIAZIONE DELLE SOCIETÀ

- 2.1 Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad ottenere la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio:
- 2.1.a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci e, in assenza del libro

- soci, certificato del Registro delle Imprese attestante la composizione della compagine sociale;
- 2.1.b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del collegio sindacale e di eventuali altri organi collegiali;
- 2.1.c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati, con idonea procura, a rappresentare la società alle Assemblee e a rappresentare ed impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali;
- 2.1.d) elenco nominativo dei dipendenti e collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni loro affidate e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti, nonché elenco dei consulenti legati alla società da un rapporto continuativo, con l'indicazione delle rispettive qualifiche e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti, ivi incluso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 co. 4 lett. a), il potere di rappresentare la società all'Assemblea della Lega;
- 2.1.e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- 2.1.f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza, per la stagione sportiva a cui si riferisce l'iscrizione, del campo di giuoco, dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, salvo deroghe, anche condizionate, da parte del Consiglio Direttivo, fermo restando il rispetto dei termini e delle prescrizioni previste in materia dalla F.I.G.C.;
- 2.1.g) copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.

ART. 3 LE SOCIETÀ

- 3.1 Gli atti costitutivi e gli statuti delle società devono essere depositati presso la Lega e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le norme federali, nonché con il presente Statuto.
- 3.2 Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega in copia notarile entro venti giorni dal deposito dei relativi verbali presso il Registro delle Imprese. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i mutamenti della compagine sociale. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci, se previsto, devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega.
- 3.3 Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti dei soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante oppure dai soggetti, indicati all'art. 2 co. 1 lett. c) e d) cui sono attribuite le relative autorizzazioni e i relativi poteri.
- 3.4 Salvo deroga del Consiglio, le società non possono essere rappresentate da soggetti che, nel corso della stessa stagione sportiva, hanno rappresentato altra

società della stessa Lega. Il divieto posto dal presente comma non si applica nel caso in cui la rappresentanza di una società sia stata conferita ai sensi dell'art. 6 co. 4 lett. c).

ART. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 4.1 Le società cessano di far parte della Lega:
- 4.1.a) per rinuncia al Campionato di Serie B;
 - 4.1.b) per non ammissione al Campionato di Serie B;
 - 4.1.c) per passaggio ad altra Lega;
 - 4.1.d) per revoca e decadenza dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - 4.1.e) per ogni altra ipotesi prevista da norme dell'ordinamento sportivo o generale.

TITOLO II GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA

ART. 5 GLI ORGANI DELLA LEGA

- 5.1 Gli Organi della Lega sono:
- 5.1.a) l'Assemblea;
 - 5.1.b) il Consiglio Direttivo;
 - 5.1.c) il Presidente;
 - 5.1.d) il Vice Presidente;
 - 5.1.e) il Comitato Esecutivo;
 - 5.1.f) il Collegio dei Revisori;
 - 5.1.g) il Comitato Etico.
- 5.2 La Lega si attiene ai principi di collaborazione e cooperazione nei rapporti con la F.I.G.C. e mette a disposizione copia dei verbali e degli atti degli organi, previa richiesta della F.I.G.C. e nel rispetto delle norme di legge applicabili. Quando particolari ragioni di riservatezza lo richiedano, la Lega ha facoltà di chiedere alla F.I.G.C. di non trasmettere i suddetti documenti o di concordare con la stessa F.I.G.C. una messa a disposizione che garantisca le suddette esigenze di riservatezza, fermi i diritti di informativa della F.I.G.C.

ART. 6 L'ASSEMBLEA

- 6.1 L'Assemblea della Lega si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.
- 6.2 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità delle società associate e le deliberazioni sono vincolanti per tutte, anche per le società non intervenute e per quelle dissenzienti.
- 6.3 Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti al Campionato di Serie B, salvo quanto previsto per le Assemblee e le delibere di cui al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo.

6.4 Diritto e modalità di partecipazione:

- 6.4.a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega, salvo quanto previsto al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante, da un amministratore indicato nell'elenco di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto, dal Direttore Generale o soggetto incaricato di tale funzione, o da socio che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società;
- 6.4.b) è altresì ammesso a partecipare all'Assemblea, quale uditore, per ciascuna società, anche in affiancamento al rappresentante della medesima, un esponente che non rivesta le qualifiche atte a rappresentare la società in Assemblea, purché si tratti comunque di un amministratore, o dipendente o consulente legato alla società da un rapporto continuativo e sia compreso nell'elenco di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) del presente Statuto. La sola presenza dell'uditore di cui alla presente lettera b) non validerà la partecipazione all'Assemblea della società in questione, e pertanto tale società non sarà considerata presente in sede di verifica del quorum costitutivo dell'Assemblea;
- 6.4.c) ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Lega. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea;
- 6.4.d) il conferimento di delega al rappresentante di altra società ai sensi della precedente lettera c) deve risultare da atto scritto, contenente il nome, il cognome e la carica del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della delegante;
- 6.4.e) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in sua assenza, ad altro componente di Organo di Giustizia Sportiva;
- 6.4.f) fermo il dettato delle precedenti lettere a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività, calciatori professionisti, agenti di calciatori iscritti al relativo elenco e da coloro che sono soggetti a provvedimenti disciplinari che inibiscono lo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta;
- 6.4.g) partecipano all'Assemblea senza diritto di voto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo incluso il Vice-Presidente, che tuttavia avranno diritto al voto se ed in quanto rappresentanti delle rispettive società, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori;
- 6.4.h) successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, ossia dopo l'ultima gara ufficiale della stagione, le società provenienti da altra lega che hanno acquisito il titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva

successiva, hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.4.i).

Contemporaneamente, le società appartenenti alla Lega che, successivamente alla conclusione dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche, inclusi gli eventuali play-off e play-out, risultano prive del titolo sportivo per l'iscrizione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva successiva, partecipano all'Assemblea con diritto di voto limitatamente ai casi previsti al successivo comma 6.4.j);

6.4.i) le società che, nell'esercizio sociale precedente, erano associate ad altra lega, partecipano senza diritto di voto alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all'esercizio sociale precedente alla loro adesione formale;

6.4.j) le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio relativi all'esercizio sociale precedente a tale loro cessazione.

6.5 Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta motivata di almeno due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione è pubblicato senza ritardo sul sito internet della Lega.

6.5 - BIS In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società associate, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e almeno un componente del Collegio dei Revisori; in caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età o, in caso di assenza di Consiglieri, dal Presidente del Collegio dei Revisori o, in sua assenza, dal più anziano d'età dei componenti del Collegio presenti.

6.5 - TER Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da almeno i due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto.

6.6 Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:

6.6.a) in via ordinaria, almeno sei volte all'anno;

6.6.b) in via straordinaria nei casi previsti dal presente Statuto.

6.7 Attribuzioni dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 6.7.a) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vice Presidente;
- 6.7.b) la determinazione del compenso del Presidente;
- 6.7.c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- 6.7.d) l'elezione e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- 6.7.e) l'indicazione della nomina e del compenso del Direttore Generale al Consiglio Direttivo;
- 6.7.f) la nomina dei consulenti e, su proposta del Consiglio Direttivo, la determinazione del loro compenso;
- 6.7.g) la nomina dei componenti del Comitato Etico;
- 6.7.h) la nomina del rappresentante della Lega presso il Consiglio direttivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità con l'art. 14 co. 3 Statuto Federale;
- 6.7.i) la designazione del candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;
- 6.7.j) qualunque elezione, designazione o nomina di rappresentanti della Lega in seno ad Organi Federali ove previsto dalle Norme Federali;
- 6.7.k) la nomina dei membri dei consigli di amministrazione, di spettanza della Lega, delle società partecipate di cui all'art. 1 co. 3 lett. m) del presente Statuto;
- 6.7.l) la modifica del presente Statuto;
- 6.7.m) l'approvazione del Codice Etico e le sue eventuali modificazioni;
- 6.7.n) l'approvazione, su proposta del Consiglio: (i) del budget economico-finanziario annuale; (ii) delle tasse di iscrizione e delle quote relative ai costi di funzionamento della Lega che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; (iii) del bilancio d'esercizio;
- 6.7.o) con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto, la predisposizione, l'approvazione, la modifica e la revoca: (i) delle linee guida relative all'offerta al mercato; (ii) delle procedure di valutazione e accettazione delle offerte;
- 6.7.p) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali, indicativamente: (i) quelle afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui all'art. 3.1 del Decreto in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega; (ii) quelle derivanti dalla mutualità di cui al Decreto e dagli accordi in essere aventi ad oggetto contributi finanziari o di altra natura alla Lega o alle sue società (di seguito "Risorse derivanti dalla Mutualità"); (iii) quelle relative ai format di sponsorizzazione predisposti e negoziati dalla Lega; (iv) quelle relative a licenze concernenti altri diritti collettivi della Lega;
- 6.7.q) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della percentuale dei ricavi che, per ogni esercizio sociale, sarà destinata al Fondo Sviluppo, in conformità con l'art. 16 co. 2 del presente Statuto;
- 6.7.r) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, entro la fine della stagione precedente a quella o quelle cui tale determinazione

si riferisce, dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari relativi al Campionato di Serie B che sono oggetto di commercializzazione, negoziazione e concessione in forma centralizzata, per i quali dovranno essere in particolare specificati: (i) l'ubicazione e, approssimativamente, la quantificazione degli spazi che dovranno a tale fine essere messi a disposizione da ciascuna Società all'interno degli impianti sportivi; (ii) le date entro le quali gli spazi di cui al punto che precede dovranno rimanere a disposizione per la commercializzazione in forma centralizzata dei pacchetti medesimi;

- 6.7.s) la determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione fra le società del saldo disponibile relativo alle entrate della Lega (art. 16) nel rispetto della normativa applicabile;
- 6.7.t) l'approvazione della Relazione Annuale del Consiglio di cui all'art. 7 co. 14 lett. d) del presente Statuto;
- 6.7.u) l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo quanto previsto all'art. 9 co. 5 Statuto Federale, nonché la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 6.7.v) il cambiamento, nel rispetto delle norme F.I.G.C., della denominazione, del logo, della sede della Lega ed il cambiamento della denominazione o del logo dei campionati o delle competizioni organizzate dalla Lega;
- 6.7.w) la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti che esercitano, individualmente o collegialmente, le funzioni di Organi della Lega;
- 6.7.x) la segnalazione ai competenti Organi F.I.G.C. della società e dei loro dirigenti qualora si rendano responsabili delle inadempienze di cui all'art. 18 co. 4 del presente Statuto;
- 6.7.y) l'indizione dei Campionati e delle altre competizioni previste all'art. 22 co. 1 lett. f) del presente statuto, nel rispetto delle norme federali in materia di attività giovanile e minore delle leghe;
- 6.7.z) la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di contribuzioni destinate a costituire e/o incrementare la consistenza patrimoniale della Lega, in conformità con l'art. 16 co. 3 del presente Statuto;
- 6.7.aa) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega;
- 6.7.bb) il conferimento dell'incarico alla società di revisione, con determinazione del corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico;
- 6.7.cc) ogni altra deliberazione che il Consiglio Direttivo si determini motivatamente a sottoporle.

6.8 Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). In parziale deroga a quanto precede, il

quorum costitutivo, in seconda convocazione, delle assemblee convocate per deliberare su materie, diverse dall'elezione di cariche, per le quali è richiesto un quorum deliberativo superiore alla maggioranza delle società aventi diritto di voto, sarà pari al quorum deliberativo in questione.

6.9 Apertura dell'Assemblea e Presidenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi lo sostituisce secondo l'ordine previsto dall'art. 6 co. 5 del presente Statuto. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta dal Direttore Generale o da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente.

6.10 Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti (2/5) delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Tutte le votazioni riguardanti l'attribuzione o revoca di cariche riferite ad Organi della Lega o Organi Federali devono tenersi a scrutinio segreto.

6.11 Quorum deliberativi. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti). Sono peraltro fatti salvi:

6.11.a) i seguenti quorum deliberativi previsti dal Decreto e/o da successive modifiche dello stesso:

6.11.a.i) per la predisposizione, approvazione, modificazione e revoca delle Linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie B, in conformità con le previsioni del Decreto, nonché per l'offerta al mercato e per le relative procedure di valutazione e accettazione: maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto per le prime tre votazioni e maggioranza semplice a partire dalla quarta;

6.11.a.ii) per la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi riguardanti il Campionato di Serie B: maggioranza qualificata di tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto;

6.11.b) Le maggioranze ulteriormente qualificate previste dai seguenti punti:

6.11.b.i) Cambiamento della denominazione o del logo della Lega.

Il cambiamento della denominazione o del logo della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole

dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.ii) Cambiamento della denominazione o del logo dei Campionati.

Il cambiamento di nome o logo dei Campionati o di altre competizioni organizzate dalla Lega, anche a seguito dell'abbinamento di tali competizioni a logo o marchio di uno sponsor, può essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.iii) Cambiamento della sede della Lega.

Il cambiamento della sede della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria per il cambiamento della sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla data di costituzione della Lega.

6.11.b.iv) Elezione del Presidente. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). I candidati all'elezione di Presidente devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria di Presidenza almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della Lega per il quadriennio olimpico e da un curriculum vitae del candidato.

6.11.b.v) Revoca del Presidente.

La revoca del Presidente può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.vi) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Sono eletti alla carica di Consigliere di cui all'art. 7.1.b) i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti a condizione che ciascuno di essi abbia ricevuto un numero di voti non inferiore ai due terzi (2/3) degli aventi diritto di voto.

Nel caso di raggiungimento del quorum minimo di due terzi dei voti da parte di un numero di candidati inferiore a sei, si dovrà effettuare un ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più

anziano. Nel corso della prima votazione ciascuna società potrà esprimere sei preferenze tra i candidati alla carica di consigliere; in caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere. L'elezione dei consiglieri di cui all'art. 7.1.c) si svolge con le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente, inclusi i termini per la presentazione delle candidature.

6.11.b.vii) Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Collegio dei revisori e i revisori effettivi sono eletti con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). I revisori supplenti del Collegio dei Revisori sono eletti con la maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).

6.11.b.viii) Determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive.

La determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, quali indicativamente (i) quelle previste all'art. 6 co. 7 lett. p) ii) del presente Statuto, (ii) quelle relative alla sponsorizzazione delle competizioni organizzate dalla Lega, deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.ix) Determinazione dei pacchetti e benefici promo-pubblicitari.

La determinazione dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari di cui all'art. 6 co. 7 lett. r) del presente Statuto deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.11.b.x) Modifica dello Statuto.

La modifica del presente Statuto può essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti degli aventi diritto di voto.

6.12 Adozione e modifica di delibere con efficacia pluriennale. L'adozione e la modifica di delibere con efficacia pluriennale può essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta presentata da almeno i due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto. Per

l'adozione o la modifica delle delibere con efficacia pluriennale è richiesto il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto, salvo siano necessarie maggioranze diverse.

- 6.13 Designazione del candidato a Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C. Risulta designato colui che ottiene il maggior numero dei voti degli aventi diritto di voto.
- 6.14 Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, è depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi via posta elettronica o fax dalla Segreteria della Lega a tutte le società entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
- 6.15 Reclami. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo nei modi di cui all'art. 43-bis del Codice di Giustizia Sportiva, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell'Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell'Assemblea. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale.

ART. 7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 7.1 Il Consiglio Direttivo è composto:
 - 7.1.a) dal Presidente, che lo presiede;
 - 7.1.b) da 6 consiglieri tra i quali il Vice-Presidente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 co. 2 del presente Statuto;
 - 7.1.c) da 2 consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 co. 1 del presente Statuto.
- 7.2 Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
- 7.3 Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi estive ma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
- 7.4 La carica di consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.
- 7.5 I componenti il Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 12 del presente Statuto; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società che rappresentano. La sopravvenienza delle cause di decadenza di cui ai punti (i) e (ii) deve essere comunicata dall'interessato al Consiglio entro sette giorni dal suo

verificarsi e, in ogni caso, prima della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

- 7.6 I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
- 7.7 In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o, in caso di impossibilità o inerzia anche di questi, il Presidente del Collegio dei Revisori, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Lega della società rappresentata, l'intero Consiglio decade e le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolte, in via interinale, limitatamente all'attività ordinaria e non prorogabile, dal Collegio dei Revisori.
- 7.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto e per quanto di competenza, il Presidente del Collegio dei Revisori o, in caso di suo impedimento, un membro del Collegio dei Revisori specificatamente incaricato dal Presidente del Collegio dei Revisori.
- 7.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente o da almeno due componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica o telefax, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, al Direttore Generale e ai componenti il Collegio dei Revisori. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
- 7.10 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste il Direttore Generale che ne redige i verbali e li sottoscrive assieme al Presidente. La funzione di verbalizzante può essere svolta da altro dipendente o collaboratore della Lega designato dal Presidente.
- 7.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente e il Direttore Generale siano fisicamente presenti nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.
- 7.12 Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
- 7.13 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti

alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

7.14 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Lega e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- 7.14.a) gestisce e distribuisce, in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, le entrate della Lega afferenti e conseguenti alla commercializzazione dei diritti audiovisivi in conformità con le previsioni del Decreto e in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega;
- 7.14.b) gestisce e distribuisce, in attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, le altre entrate della Lega, inclusa la partecipazione alle Risorse derivanti dalla Mutualità;
- 7.14.c) redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio e il budget economico-finanziario annuale della Lega;
- 7.14.d) redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione, la Relazione Annuale sull'attività della Lega;
- 7.14.e) propone annualmente all'Assemblea le tasse di iscrizione e le quote relative ai costi di funzionamento della Lega che le società sono tenute a versare; a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea, stabilisce termini e procedure per il loro versamento;
- 7.14.f) propone all'Assemblea la ripartizione degli incassi relativi alle gare che vengono organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F.;
- 7.14.g) propone all'Assemblea la determinazione dei pacchetti di diritti e benefici promo-pubblicitari relativi al Campionato di Serie B che sono oggetto di commercializzazione, negoziazione e concessione in forma centralizzata, per i quali dovranno essere in particolare specificati: (i) l'ubicazione e, approssimativamente, la quantificazione degli spazi che dovranno a tale fine essere messi a disposizione da ciascuna società all'interno degli impianti sportivi; (ii) le date entro le quali gli spazi di cui al punto che precede dovranno rimanere a disposizione per la commercializzazione in forma centralizzata dei pacchetti medesimi;
- 7.14.h) propone all'Assemblea, per ogni esercizio sociale, l'ammontare dell'accantonamento destinato al Fondo Sviluppo della Lega ai sensi di quanto previsto all'art. 16 co. 2 del presente Statuto e ne gestisce le attività e le risorse;
- 7.14.i) provvede, per quanto di competenza, a certificare alla F.I.G.C., anche sulla base delle verifiche operate dagli organi competenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme federali per l'ammissione al Campionato di Serie B;
- 7.14.j) può proporre all'Assemblea candidati alla Presidenza;
- 7.14.k) su indicazione dell'Assemblea, nomina il Direttore Generale e ne determina il compenso;
- 7.14.l) può proporre all'Assemblea la persona da designare quale candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;
- 7.14.m) approva le linee guida per l'organizzazione degli Uffici della Lega e

- per l'assunzione del relativo personale coerentemente al budget economico-finanziario e le Linee Strategiche Programmatiche, che comprendono gli indirizzi gestionali, operativi e commerciali della Lega, ed in funzione di ciò articola gli Uffici della Lega, determinandone la struttura e l'organizzazione; può, su proposta del Direttore Generale, nominare un Vice Direttore Generale;
- 7.14.n) propone all'Assemblea il conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori secondo le necessità relative alle proprie funzioni;
 - 7.14.o) può attribuire deleghe per materia o singolo affare ai consiglieri;
 - 7.14.p) può disporre la formazione di commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega;
 - 7.14.q) propone all'Assemblea il calendario dei Campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega, fissandone date e orari, anche relativamente ad anticipi e posticipi, nel rispetto degli impegni conseguenti alla commercializzazione dei relativi diritti audiovisivi;
 - 7.14.r) programma e coordina l'attività agonistica delle società associate e delle Squadre Rappresentative della Lega;
 - 7.14.s) adotta, su proposta del Comitato Etico, il regolamento di procedura del Comitato Etico di cui all'art. 11 co. 5 del presente Statuto;
 - 7.14.t) può proporre all'Assemblea modifiche al presente Statuto;
 - 7.14.u) stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti alla Lega;
 - 7.14.v) esprime al Presidente della F.I.G.C. il proprio parere sui cambiamenti di denominazioni sociale e i trasferimenti di sede sociale di società appartenenti alla Lega e su fusioni, scissioni e conferimenti di azienda di società appartenenti alla Lega;
 - 7.14.w) approva i regolamenti che disciplinano le modalità di accesso di operatori, fotografi, cronisti televisivi e radiofonici negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - 7.14.x) concede deroghe al divieto di cui all'art. 3 co. 4 del presente Statuto;
 - 7.14.y) può rimettere all'Assemblea delibere relative a una o più delle materie di sua competenza;
 - 7.14.z) determina il valore minimo dei contratti che le società devono depositare presso la Lega;
 - 7.14.aa) propone all'Assemblea l'importo minimo e massimo delle penali a carico delle società che hanno omesso e/o ritardato il deposito dei contratti di cui al comma che precede e le irroga tenendo conto delle circostanze e della gravità delle violazioni;
 - 7.14.bb) regola tutti gli aspetti inerenti alle attività delle Rappresentative di Lega e al loro sfruttamento commerciale;
 - 7.14.cc) richiede le deroghe previste dall'art. 30 co. 2 del presente Statuto;
 - 7.14.dd) predetermina l'importo minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie per gare non disputate o interrotte (art. 26 del presente Statuto) e le applica secondo le circostanze e la gravità con propria delibera, concedendo in ogni caso alla Società interessata un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di proprie deduzioni scritte;
 - 7.14.ee) negozia con le parti interessate i limiti assicurativi contro i rischi a

favore degli sportivi professionisti e svolge l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi, così come previsto all'art. 9 co. 4 dello Statuto Federale e dall'art. 8 della L. 91/1981;

- 7.14.ff) fissa i massimali di polizza delle assicurazioni per gli stadi;
- 7.14.gg) autorizza, ricorrendone i requisiti, lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato dalle società all'inizio del Campionato, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Federali;
- 7.14.hh) assume le delibere nel caso previsto dall'art. 29, comma 7, del presente Statuto;
- 7.14.ii) propone all'Assemblea l'istituzione di nuove manifestazioni o competizioni che coinvolgono le società;
- 7.14.jj) predetermina l'importo minimo e massimo delle sanzioni a carico delle società che si ritirino dalle competizioni, rinuncino a disputare gare o proseguirle e irroga tali sanzioni tenendo conto delle circostanze e della gravità delle violazioni, in conformità con le Norme Federali;
- 7.14.kk) fatte salve le competenze attribuite nel presente Statuto ai vari organi della Lega, adotta tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'assolvimento da parte della Lega e delle società degli obblighi derivanti dallo Statuto Federale, dalle N.O.I.F. ovvero da altri atti o provvedimenti della F.I.G.C.;
- 7.14.ll) propone all'Assemblea contribuzioni destinate a costituire e/o incrementare la consistenza finanziaria e patrimoniale della Lega, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 co. 7 lett. z) e 16 co. 3 del presente Statuto.
- 7.14.mm) il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, delega parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due consiglieri, determinando esattamente i limiti della delega;
- 7.14.nn) determina gli indirizzi di carattere generale, le strategie amministrative e gestionali della Lega;
- 7.14.oo) affida in appalto i servizi utili al funzionamento della Lega.

- 7.15 Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio Direttivo, è depositato presso la segreteria della Lega entro dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione. Le delibere adottate e i relativi verbali devono essere trasmessi dalla Lega alle società entro l'ottavo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.

ART. 8 IL PRESIDENTE

- 8.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; partecipa al Consiglio Federale in rappresentanza della Lega; cura gli interessi della Lega nei rapporti con le istituzioni sportive e pubbliche, nazionali e internazionali.
- 8.2 Il Presidente attua le linee di indirizzo di cui all'art. 7 co. 14 lett. m) deliberate

dal Consiglio Direttivo.

8.3 Il Presidente assicura la gestione della Lega, assumendo ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Lega.

8.4 In particolare, il Presidente:

8.4.a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con tutti i relativi poteri, fatte salve le attribuzioni ed i poteri che il presente Statuto riserva all'Assemblea e al Consiglio Direttivo;

8.4.b) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;

8.4.c) adotta, in caso di urgenza e indifferibilità, sentito il Comitato Esecutivo, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole nel più breve tempo possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo. In caso di mancata ratifica, la deliberazione perde efficacia *ex tunc*, ove non diversamente disposto dal Consiglio Direttivo e fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo medesimo di regolare le conseguenze prodotte dall'applicazione della delibera;

8.4.d) nei casi previsti dall'art. 29 co. 1 e 3 del presente Statuto, provvede a fissare la data di recupero delle gare non iniziate, la loro prosecuzione nel caso di sospensione, la loro ripetizione, nonché la requisizione dei campi in caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari;

8.4.e) il Presidente percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, nei limiti fissati nel budget annuale, l'eventuale compenso fissato dall'Assemblea. Nel caso in cui, prima della naturale scadenza del mandato, l'Assemblea ne disponga la revoca secondo le modalità previste all'art. 6 co. 11 lett. b.v) del presente Statuto, il Presidente cesserà immediatamente le proprie funzioni e non avrà diritto a percepire alcuna somma a titolo di indennizzo per la revoca dell'incarico;

8.4.f) può proporre querela in riferimento a fatti-reato in relazione ai quali la Lega può assumere il ruolo di persona offesa e/o danneggiata nonché, a tal fine, può nominare difensori e/o consulenti di parte.

8.5 Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

8.6 Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Vice-Presidente.

8.7 Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

ART. 8-BIS IL VICE-PRESIDENTE

8-BIS.1 Il Vice Presidente esercita le funzioni e i poteri delegati dal Presidente. Esercita altresì le funzioni e i poteri del Presidente in sua temporanea assenza

o temporaneo impedimento. Nei casi di decadenza, revoca, morte o dimissioni, o comunque di impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente esercita le funzioni e i poteri del Presidente, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente. A tal fine convoca, entro trenta giorni da quando ha notizia del definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

- 8-BIS.2 Successivamente all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente è eletto tra i Consiglieri di cui all'art. 7.1.b) con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza dei voti degli aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto). La revoca del Vice-Presidente può essere disposta soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora alla quinta votazione non risulti eletto il Vice Presidente, risulterà eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il consigliere più anziano.

ART. 9 IL DIRETTORE GENERALE

- 9.1 Il Direttore Generale è il responsabile esecutivo dell'apparato amministrativo e gestionale della Lega; esegue, per quanto di propria competenza, le deliberazioni degli Organi della Lega; eventualmente coadiuvato da un Vice Direttore Generale, ne regola le competenze e può conferire delega scritta per materia o singoli affari, dirige e amministra gli Uffici della Lega, verso i quali è in posizione di superiorità gerarchica; procede all'assunzione dei dipendenti della Lega in esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
- 9.2 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne definisce i poteri, su indicazione dell'Assemblea.
- 9.3 Il Direttore Generale risponde del proprio operato e di quello degli Uffici della Lega, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente, del quale è il primo collaboratore organizzativo e gestionale, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
- 9.4 Il Direttore Generale è soggetto alle medesime incompatibilità previste per il Presidente dall'art. 12 co. 1 del presente Statuto.
- 9.5 Il Direttore Generale percepisce, oltre al rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, un compenso deliberato dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Assemblea.
- 9.6 Con l'atto di nomina da parte del Consiglio Direttivo, al Direttore Generale può essere conferita la rappresentanza della Lega nei limiti e per le funzioni ivi specificate.

ART. 10 IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 10.1 Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un

Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Collegio, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono tra il 1° settembre e la fine dell'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi estive.

- 10.2 I componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ex D.Lgs. 39/2010 e, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività professionale a favore del C.O.N.I., della F.I.G.C. o di società appartenenti alla Lega. Nel caso un componente il Collegio svolga attività incompatibile con il proprio incarico egli decadrà immediatamente dalla propria carica.
- 10.3 In caso di impedimento assoluto e permanente del Presidente del Collegio dei Revisori, questi decade dall'incarico e il revisore effettivo più anziano per età assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.
- 10.4 Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Lega. Il Collegio dei Revisori, o individualmente i componenti il Collegio, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo presso gli Uffici della Lega.
- 10.5 Il Collegio dei Revisori presenta la relazione annuale sul bilancio al Consiglio Direttivo, che ne riferisce all'Assemblea.
- 10.6 Nel caso in cui un membro del Collegio dei Revisori si trovi in una situazione di impedimento assoluto e permanente, esso verrà sostituito dal revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero dei voti ovvero, nell'ipotesi di parità, dal più anziano per età.

ART. 10 -BIS IL COMITATO ESECUTIVO

- 10-BIS.1 Il Comitato Esecutivo è costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo. Esso è composto dal Presidente e da due componenti, nominati fra i membri in carica del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 co. 14 lett. mm) del presente Statuto.
- 10-BIS.2 Al Comitato Esecutivo competono i poteri delegati dal Consiglio Direttivo.
- 10-BIS.3 Il Comitato Esecutivo è convocato con le modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.
- 10-BIS.4 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno due dei suoi componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale, che ne redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente. La funzione di verbalizzante può essere svolta da altro dipendente o collaboratore designato dal Presidente.
- 10-BIS.5 Le delibere del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza. A parità di

voti, prevale il voto del Presidente.

- 10-BIS.6 Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede della Lega o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente sia fisicamente presente nel luogo della riunione e che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto.

ART. 11 IL COMITATO ETICO

- 11.1 Il Comitato Etico redige il Codice Etico, lo sottopone alla F.I.G.C. per l'approvazione e lo presenta all'Assemblea per l'adozione finale. Il Comitato Etico altresì vigila, compiendo le necessarie indagini, al fine di assicurare che la Lega e le società conformino le proprie azioni al Codice Etico.
- 11.2 Fatte salve le competenze degli organi di giustizia sportiva e nel rispetto del principio *ne bis in idem*, il Comitato Etico, in caso di violazioni al Codice Etico, irroga, con criterio di equità, le relative sanzioni.
- 11.3 Il Comitato Etico è composto da un presidente, un vice presidente e quattro membri. Tutti i componenti il Comitato Etico sono nominati dall'Assemblea tra soggetti in possesso di elevata professionalità amministrativa, giuridica o contabile, e di assoluta indipendenza rispetto alla F.I.G.C., alla Lega e alle società.
- 11.4 Il Comitato Etico si considera validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti, a condizione che fra questi vi sia il presidente o, in caso di sua assenza, il vice presidente. Le deliberazioni del Comitato Etico sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato Etico presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del presidente prevale.
- 11.5 L'esercizio delle funzioni istruttorie e giudicanti devono svolgersi nel rispetto del pieno diritto del contraddittorio. A tal fine, il Comitato Etico elabora un regolamento di procedura, che sottopone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.

ART. 12 ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE, INCOMPATIBILITÀ, VALIDITÀ DELLE ELEZIONI E FUNZIONAMENTI DEGLI ORGANI ESECUTIVI

- 12.1 La carica di Presidente della Lega è incompatibile con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica, ed altresì incompatibile con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8 co. 1 del presente Statuto.
- 12.2 Sono eleggibili quali consiglieri i presidenti, gli amministratori compresi nell'elenco previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale di una società della Lega.

- 12.3 Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e di Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori, il quale convoca entro trenta giorni l'Assemblea, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni.

ART.13 PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA LEGA

- 13.1 Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega sono portate tempestivamente a conoscenza di tutte le società della Lega a mezzo di comunicati ufficiali che vengono pubblicati sul sito ufficiale della Lega e diffusi attraverso la posta elettronica. La pubblicazione sul sito ufficiale della Lega e la diffusione attraverso posta elettronica hanno valore di notifica ad ogni effetto a decorrere dal primo giorno non festivo dalla loro pubblicazione e diffusione.

ART. 14 GLI UFFICI DELLA LEGA

- 14.1 La gestione della Lega è assicurata dagli Uffici della Lega, che operano sotto la direzione del Direttore Generale, in attuazione delle direttive del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale risponde del proprio operato all'Assemblea, al Consiglio Direttivo e al Presidente, per quanto di rispettiva competenza.
- 14.2 Presso gli Uffici della Lega operano i dipendenti e i collaboratori della Lega, secondo le direttive del Direttore Generale.

TITOLO III GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 15 PREVENTIVO E RENDICONTI

- 15.1 La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° Luglio e terminano il 30 giugno successivo.
- 15.2 Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
- 15.3 Il conto consuntivo, corredato dalla relazione della società di revisione, deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 27 co. 3 lett. f) Statuto Federale.
- 15.4 L'incarico alla società di revisione è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 16 ENTRATE E FONDO DI DOTAZIONE DELLA LEGA

- 16.1 Le entrate della Lega sono costituite da:
16.1.a) la tassa di iscrizione e le quote relative ai costi di funzionamento

della Lega che le società, ove previsto, sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;

- 16.1.b) le tasse per i reclami respinti dal giudice sportivo nazionale operante presso la Lega;
- 16.1.c) le sanzioni pecuniarie inflitte alle società dal giudice sportivo nazionale operante presso la Lega;
- 16.1.d) i proventi derivanti dagli incassi delle gare della Rappresentativa di Lega;
- 16.1.e) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine e promo-pubblicitari relativi alla Lega e comunque di sua spettanza;
- 16.1.f) le Risorse derivanti dalla Mutualità;
- 16.1.g) la quota percentuale dei proventi derivanti dai diritti audiovisivi della Coppa Italia;
- 16.1.h) altri proventi riconosciuti dalla F.I.G.C. o da altri enti;
- 16.1.i) i proventi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B o di qualsiasi altra Competizione (come definita nel Decreto) eventualmente organizzata dalla Lega;
- 16.1.j) eventuali contributi a carico delle società ammesse a partecipare al Campionato di Serie A che nella stagione sportiva precedente erano associate alla Lega;
- 16.1.k) i proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti relativi al pallone ufficiale della Lega di cui all'art. 24 del presente Statuto;
- 16.1.l) i ricavi conseguenti a progetti, iniziative ed eventi organizzati direttamente dalla Lega, diversi da quelli oggetto di specifiche previsioni regolamentari;
- 16.1.m) i ricavi derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di pacchetti promo-pubblicitari di cui all'art. 7 co. 14 lett. g) del presente Statuto;
- 16.1.n) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata dallo Statuto o dall'Assemblea.

16.2 Presso la Lega è costituito un Fondo Sviluppo gestito dalla Lega stessa e destinato a finanziarie attività e iniziative promozionali e di marketing o con valenza sociale che saranno organizzate e gestite dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto dalle Linee Strategiche Programmatiche approvate dal Consiglio Direttivo. Tale Fondo è alimentato mediante l'assegnazione di una somma che verrà determinata per ogni esercizio sociale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e comunque nella misura non inferiore all'1% e non superiore al 3% dei ricavi complessivi della Lega.

16.3 La Lega è dotata di un Fondo di Dotazione (i.e. fondo comune ex art. 37 ss. c.c.), costituito ed alimentato per il tramite di contribuzioni effettuate da parte delle società associate, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Fondo di Dotazione è indivisibile e soggetto agli altri vincoli di cui ai citati art. 37 ss. c.c.

ART. 17 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

- 17.1 La Lega, in base a quanto previsto dall'art. 1 co. 3 del presente Statuto, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
- 17.2 Le società sono tenute ad inviare alla Lega nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.
- 17.3 I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuati dalla F.I.G.C. ai sensi della L. 91/1981, nonché delle Norme Federali vigenti.
- 17.4 Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società relativi alle cessioni di contratto, ovvero di trasferimento di giocatori ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseverazione della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle N.O.I.F.
- 17.5 La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti alla legge, agli accordi collettivi in vigore nonché ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate ed ai tesserati coinvolti.
- 17.6 La Lega provvede a distribuire alle società, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 co. 7 lett. p) del presente Statuto, la quota di risorse spettante a ciascuna società, dopo aver proceduto alle compensazioni con le somme dovute dalle società alla Lega, ad altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società della Lega relativamente a:
- 17.6.a) quote relative al fondo di fine carriera o altri istituti equivalenti;
 - 17.6.b) sanzioni o ammende irrogate da Organi di giustizia sportiva e relative spese;
 - 17.6.c) sanzioni o ammende irrogate da Organi della Lega in conformità con il presente Statuto;
 - 17.6.d) quote relative ai costi di funzionamento della Lega;
 - 17.6.e) quote relative a contributi o corrispettivi dovuti ad altre leghe (quali ad esempio quelli relativi ad eventuali accordi di solidarietà stipulati con altre leghe o quelli dovuti dalle società neopromosse in Serie B e derivanti da accordi interni alla Lega-Pro);
 - 17.6.f) tasse di iscrizione previste per la partecipazione a competizioni organizzate dall'UEFA;
 - 17.6.g) spese di giudizio addebitate dall'organo deputato, ai sensi degli accordi collettivi di lavoro, alla risoluzione delle controversie tra società e tesserati;
 - 17.6.h) tasse di iscrizione ai campionati e alle competizioni organizzate

- dalla Lega, anche in collaborazione con altra leghe;
- 17.6.i) addebiti conseguenti a delibere della F.I.G.C.;
- 17.6.j) corrispettivi e rimborsi dovuti alla Lega relativi alla fornitura di servizi o acquisto di beni;
- 17.6.k) quote relative a onorari per consulenze professionali deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 co. 7 lett. f);
- 17.6.l) imposte di bollo;
- 17.6.m) qualunque altro debito nei confronti della Lega, di altre società della Lega o della F.I.G.C.

17.7 La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

ART. 18 ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETÀ

- 18.1 Le somme necessarie al funzionamento della Lega sono corrisposte a quest'ultima dalle società associate, in parti uguali tra loro.
- 18.2 Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega per le quali è previsto tale adempimento devono provvedere al versamento a favore della Lega della tassa di iscrizione, nella misura determinata dall'Assemblea e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Direttivo.
- 18.3 Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché della Procura Federale della F.I.G.C.
- 18.4 L'Assemblea delibera la segnalazione delle società e dei loro dirigenti agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:
 - 18.4.a) ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega e per il quale la Lega stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
 - 18.4.b) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 17 del presente Statuto o di ogni altro obbligo imposto dalla Lega in conformità al presente Statuto.

ART. 19 AUTORIZZAZIONI E RATIFICHE SPETTANTI ALLA LEGA

- 19.1 Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle N.O.I.F., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

TITOLO IV L'ATTIVITÀ AGONISTICA E LE GARE

ART. 20 ANNO SPORTIVO

20.1 L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

ART. 21 SOSPENSIONE ANNUALE

21.1 Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dalle Norme Federali e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

ART. 22 COMPETIZIONI AGONISTICHE OBBLIGATORIE

22.1 Le competizioni agonistiche obbligatorie che sono organizzate dalla Lega, anche in collaborazione con altre leghe, sono:

- 22.1.a) Campionato di Serie B, inclusi eventuali play-off e play-out;
- 22.1.b) Coppa Italia;
- 22.1.c) Campionato "Primavera" e Campionato "Primavera 2";
- 22.1.d) Coppa Italia "Primavera";
- 22.1.e) Supercoppa "Primavera";
- 22.1.f) Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea nel rispetto delle norme federali in materia di attività giovanile e minore delle Leghe.

22.2 L'ordinamento del Campionato di Serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 49 e 52 delle N.O.I.F.

ART. 23 GARE UFFICIALI

23.1 Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:

- 23.1.a) di Campionato di Serie B;
- 23.1.b) di Coppa Italia;
- 23.1.c) di altre manifestazioni organizzate dalla Lega e riservate alle società associate.

23.2 Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. c), d), e), f) del presente Statuto.

ART. 24 IL PALLONE DELLA LEGA

24.1 Tutte le gare di cui agli artt. 22 e 23 del presente Statuto si disputano con un pallone ufficiale della Lega (di seguito "Pallone Ufficiale"). Conseguentemente, le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale.

24.2 La Lega regola tutti gli aspetti inerenti all'uso del Pallone Ufficiale e al suo sfruttamento commerciale.

ART. 25 SPESE PER GARE EFFETTUATE IN CAMPO NEUTRO

- 25.1 La società nel cui interesse viene disposta la requisizione di un campo neutro ai sensi dell'art. 29 co. 7 del presente Statuto, deve in ogni caso versare alla società che ha la disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 20% dell'incasso depurato delle imposte e tasse erariali, ma comunque non inferiore a € 10.000 (diecimila/00).

ART. 26 RIMBORSO SPESE PER GARE NON DISPUTATE O INTERROTTE. SANZIONI

- 26.1 La società che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
- 26.2 Esclusi i casi in cui la rinuncia alla disputa o la prosecuzione di una gara ufficiale sia dovuta a circostanze di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, il Consiglio Direttivo irroga alle società che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di una gara ufficiale, con criterio di equità e tenuto conto se vi è stato il rispetto dei termini di cui al precedente comma, le relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53 co. 7 N.O.I.F.

ART. 27 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE GARE DI COPPA ITALIA, NONCHÉ GARE DI CUI ALL'ART. 57 DELLE N.O.I.F.

- 27.1 Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
- 27.2 La ripartizione degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia disputate tra società associate a leghe diverse è oggetto di convenzione tra la Lega e dette leghe.

ART. 28 CALENDARI DELLE COMPETIZIONI UFFICIALI

- 28.1 Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione.
- 28.2 Non è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine con le luci artificiali qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
- 28.3 Le società che debbano disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente la

disputa al venerdì delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate. A partire dal turno dei quarti di finale della U.E.F.A. Europa League, le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di Campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. È in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.

- 28.4 La richiesta della società interessata, ai sensi dei precedenti commi, deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

ART. 29 RECUPERO DELLE GARE NON INIZIATE, INTERROTTE OD ANNULLATE E GARE IN CAMPO NEUTRO

- 29.1 Le gare non iniziate o interrotte devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
- 29.1.a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - 29.1.b) che uno od entrambe le squadre siano già impegnate in una gara successiva infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
 - 29.1.c) che si tratti di una gara infrasettimanale;
 - 29.1.d) nella sola ipotesi di gara non iniziata, che il mancato inizio sia causato da fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva;
 - 29.1.e) di motivata decisione del Presidente, a fronte di circostanze straordinarie.

In tali casi il Presidente provvede, prima della successiva giornata di campionato, a fissare la data e l'ora di recupero della gara, da effettuarsi, possibilmente, entro quindici giorni dal provvedimento medesimo, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze di calendario.

- 29.2 Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.
- 29.3 La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
- 29.3.a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro;
 - 29.3.b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, nonché, qualora la gara venga proseguita dopo

l'inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti, i calciatori tesserati dalle società interessate successivamente al momento dell'interruzione, con esclusione dei calciatori oggetto di trasferimento tra le due società in tale periodo di campagna trasferimenti, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:

- 29.3.b.i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - 29.3.b.ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - 29.3.b.iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - 29.3.b.iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - 29.3.b.v) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - 29.3.b.vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
- 29.4 Per le gare annullate il Presidente, appena possibile, provvede a fissare la data e l'ora di ripetizione della gara, da effettuarsi indicativamente entro quindici giorni dal provvedimento medesimo.
- 29.5 Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità dei biglietti o degli abbonamenti in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
- 29.6 Il Consiglio Direttivo può disporre, in esecuzione di provvedimenti di autorità di giustizia sportiva o di pubblica sicurezza, che le gare organizzate dalla Lega si svolgano a porte chiuse.
- 29.7 Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 co. 1 del presente Statuto.

ART. 30 RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI UFFICIALI

- 30.1 Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, delle ammende irrogate dal Consiglio ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. A carico di tali società si applicano

altresì i provvedimenti previsti dalle N.O.I.F. e dal presente Statuto.

- 30.2 Il Consiglio Direttivo, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle N.O.I.F.

ART. 31 TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

- 31.1 Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei, coppe od altri premi devono presentare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo regolamento alla Lega per l'approvazione.
- 31.2 Nel caso società della Lega organizzino tornei ai quali partecipano anche società appartenenti ad altre leghe o affiliate a federazioni estere, l'approvazione del regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega.
- 31.3 Le società della Lega partecipanti a tornei, che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
- 31.4 Le società che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
- 31.5 La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle società.

ART. 32 GARE AMICHEVOLI, GARE DI ALLENAMENTO

- 32.1 L'autorizzazione per la disputa di gare amichevoli, che coinvolgono società della Lega, deve essere richiesta alla Lega dalle società almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
- 32.2 La società ospitante deve richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
- 32.3 Le società che, per la disputa di gare amichevoli, intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
- 32.4 La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.
- 32.5 Le società, nei sette giorni precedenti a gare di Campionato o di Coppa Italia

che devono essere disputate in trasferta, non possono, senza il preventivo consenso della società contro la quale devono disputare tali gare, organizzare o partecipare a gare amichevoli che si svolgono a meno di 100 km dalla città nella quale deve aver luogo tale gara di Campionato o di Coppa Italia.

- 32.6 Le società non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare ufficiali organizzate dalla Lega, salvo il caso si tratti di gare relative alla competizioni di cui all'art. 22 co. 1 lett. c), d), e) e f) del presente Statuto.
- 32.7 Per le gare amichevoli, anche con ingresso gratuito o a porte chiuse, le società devono corrispondere alla Lega i costi relativi alle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
- 32.8 Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito e senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti del presente articolo.

ART. 33 GARE CON SQUADRE STRANIERE, GARE ALL'ESTERO

- 33.1 Le società che intendono disputare gare con squadre affiliate a federazioni estere devono presentare alla Lega, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione. La Lega provvede a inoltrare tale richiesta alla F.I.G.C., corredandola del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni relativa trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
- 33.2 Le società che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, anche appartenenti ad altra lega, devono richiedere alle leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
- 33.3 Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
- 33.4 Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

ART. 34 SQUADRE RAPPRESENTATIVE

- 34.1 La Lega promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite

dal Consiglio Direttivo, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente ad altre leghe interessate, di Rappresentative delle leghe a carattere nazionale.

- 34.2 Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

ART. 35 NORME GENERALI PER L'ATTIVITÀ

- 35.1 I giocatori tesserati per le società della Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
- 35.2 Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti giocatori tesserati per altre società, o valersi di esse o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
- 35.3 I calciatori e gli altri tesserati professionisti delle società non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione della Lega, delle altre leghe competenti e della società di appartenenza.
- 35.4 Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e alla società contro la quale viene disputata tale gara, nonché darne notizia al pubblico a mezzo comunicato stampa.
- 35.5 Le società, in occasione delle gare ufficiali previste dall'art. 23 del presente Statuto, devono sempre schierare la migliore formazione.

ART. 36 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

- 36.1 Le società assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, secondo quanto previsto dalla legge, dall'art. 45 N.O.I.F. e nel rispetto dell'Accordo Collettivo di categoria. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza integrativa entro dieci giorni dalla stipulazione.
- 36.2 Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio Direttivo fissa i massimali di polizza.

ART. 37 I CAMPI DI GIUOCO

- 37.1 I campi di giuoco delle società sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle N.O.I.F., al Regolamento degli Stadi, nonché alle norme emanate dal Consiglio Federale della F.I.G.C.

- 37.2 Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato, fermo quanto previsto dalle norme emanate dal Consiglio Federale della F.I.G.C.
- 37.3 Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
- 37.4 Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

- 38.1 Le società e i loro tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto Federale, di ogni altra norma emanata dagli Organi Federali competenti, del presente Statuto e di ogni delibera adottata dalla Lega in conformità al presente Statuto.
- 38.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le Norme Federali.
- 38.3 Le norme di carattere esecutivo, in materia amministrativa ed agonistica, nell'ambito delle funzioni della Lega, sono stabilite dal Consiglio Direttivo, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.
- 38.4 Le deliberazioni degli Organi della Lega aventi efficacia pluriennale sono valide e vincolanti anche per le società che aderiscono alla Lega in una stagione successiva a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione e retrocessione previsti dai regolamenti sportivi.